



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ESPOSITO, ALLEGRINI, AMATO, BEVILACQUA, BONFRISCO, COSTA, Nicola DI GIROLAMO, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MORRA, MUSSO, PASTORE, PISCITELLI, SALTAMARTINI, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, TOMASSINI, PICCIONI, CALABRÒ, SPADONI URBANI, NESSA, Giancarlo SERAFINI e CIARRAPICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2009

Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende incidere sulle procedure elettorali politiche ed amministrative: della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, nonché di quelle relative all'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, ovvero del presidente o del sindaco, nella parte relativa al collegamento delle liste ai candidati, al fine di rafforzare il sistema maggioritario e di fare chiarezza nella gestione della rappresentazione per casi come è avvenuto nelle ultime elezioni politiche dal corpo elettorale.

Con riferimento al Parlamento, la legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spet-

tanti tra le liste componenti. Per quanto concerne le candidature, la disciplina prevede che i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare depositano inoltre il loro programma e indicano il nome del loro *leader*.

Il disegno di legge presentato consta di due articoli: l'articolo 1, elemento centrale dell'articolato, limita la possibilità di collegamento, sia per le elezioni politiche che per quelle amministrative, in due, riducendo in tal modo la proliferazione dei piccoli gruppi politici all'interno delle coalizioni che possono, alle elezioni eventualmente rafforzare una candidatura, ma divenire nel contempo elemento di squilibrio e di criticità nei confronti della coalizione nel suo complesso.

Il meccanismo attuale del riparto dei seggi può infatti incidere negativamente sull'attuale sistema maggioritario voluto fortemente dai cittadini che rafforza il bipolarismo e l'alternanza di governo, dando stabilità e capacità di governo alla maggioranza eletta dai cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali relative alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ciascun candidato indicato come capo della forza politica può collegarsi ad un massimo di due liste.

2. Nelle consultazioni elettorali relative alle elezioni dei consigli regionali e dei consigli provinciali ad un medesimo candidato presidente, non possono essere collegate più di due liste.

3. Ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto della presentazione della candidatura, può dichiarare il collegamento a non più di due liste.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi decreti legislativi al fine di apportare rispettivamente al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, le modificazioni necessarie in applicazione dell'articolo 1.

